



COMUNE DI GORO
Provincia di Ferrara

Piazza D. Alighieri, 19
C. A. P. 44020
tel. 0533 - 792903
fax 0533 - 995161

COPIA

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 17 DEL 06-05-2021

**Oggetto: SVOLGIMENTO MERCATO SETTIMANALE A SEGUITO DI
ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE 23.04.2021**

L'anno duemilaventuno addì sei del mese di maggio, il Sindaco Viviani Diego

ORDINA

VISTI:

- L'ORDINANZA DEL MINISTRO DELLA SALUTE DEL 30.01.2020 – Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 – nCoV);
- La DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31.01.2020 – Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Il Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 – DECRETO CURA ITALIA, Misure di potenziamento del servizio nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- Il Decreto Legge 25.03.2020, n. 19 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19;
- Il Decreto Legge 08.04.2020 n. 23 "DECRETO LIQUIDITA'", Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;
- Il D.P.C.M. 10.04.2020 – Istituzione del Comitato di esperti in materia economica e sociale;
- Il Decreto Legge 10.05.2020 n. 30, Misure Urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2;
- Il D.P.C.M. 12.05.2020, Integrazione del Comitato esperti in materia economica e sociale;
- Il Decreto Legge 16.05.2020 n. 33, Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19;
- Il Decreto Legge 19.05.2020 n. 34, Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

- La Delibera del Consiglio dei Ministri del 29.07.2020, Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Il Decreto Legge 30.07.2020, n. 83, Misure Urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19;
- Il Decreto Legge 14.08.2020, n. 104, Misure Urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia;
- Il Decreto Legge 28.10.2020 n. 137 Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'epidemiologica da COVID-19;
- Il Decreto Legge 18.12.2020, n. 172, Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19;
- La Delibera del Consiglio dei Ministri 13.01.2021, Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Il D.P.C.M. 02.03.2021, Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 16.05.2020 n. 33;
- Il Decreto Legge 22.03.2021 n. 41, Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, di salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza COVID-19;
- La Delibera del consiglio dei Ministri 21.04.2021, Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Il Decreto Legge 22.04.2021, n. 52, Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Emilia-Romagna attualmente vigenti.

VISTA la Circolare della Questura di Ferrara n. 1337 del 04/11/2020 "Gestione dei mercati della Provincia di Ferrara in periodo di emergenza Covid-19";

VISTO il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

Visto lo Statuto Comunale approvato con delibera del Consiglio comunale n. 55 del 10/07/2001;

CONSIDERATO che il Decreto del Ministero della Salute del 23.04.2021 assegna l'Emilia Romagna in zona gialla da Lunedì 26.04.2021, viene previsto il regolare svolgimento del mercato settimanale, fino a nuove disposizioni normative;

CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

ORDINA

Allo scopo di contenere e contrastare il diffondersi del virus COVID -19, sono autorizzati a partecipare al mercato settimanale di Goro:

1. Nelle forme previste dalla legge, oltre che agli operatori autorizzati, anche ai cosiddetti "spuntisti" che dimostrino di possedere i requisiti personali richiesti e nel rispetto scrupoloso delle disposizioni riguardanti il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2 contenute nel piano comunale per lo svolgimento del mercato settimanale di Goro e nei protocolli nazionali e regionali di settore;
2. Tutti gli operatori autorizzati a partecipare al mercato dovranno posizionarsi nel rispetto dei posteggi a loro assegnati, osservando le disposizioni impartite dagli organi di vigilanza anche in materia di contenimento della diffusione da COVID-19. Eventuali spostamenti

potranno essere disposti al momento dell'arrivo per insindacabili motivi di viabilità o ordine pubblico da parte del personale della Polizia Locale;

3. Si conferma il regolare svolgimento del mercato nella giornata festiva di Mercoledì 02.06.2021;

4. La sorveglianza sul regolare svolgimento del mercato è demandata al Servizio di Polizia Municipale mentre il presidio degli accessi, in entrata-uscita, all'area mercatale e il mantenimento delle misure sul distanziamento interpersonale, durante tutta la durata del mercato, viene assegnato al Servizio di Protezione Civile;

5. L'accesso, da parte dei titolari di posteggio, all'area mercatale dovrà avvenire a partire dalle ore 7:00 e concludersi entro le ore 8:30; Le operazioni di vendita potranno iniziare a partire dalle ore 8:30 ma, in ogni caso, non prima che siano completate le operazioni di perimetrazione e definizione degli accessi all'area mercatale e dovranno terminare alle ore 13:00; per quanto non previsto dalla presente ordinanza, vale il vigente Regolamento Comunale di mercato;

6. Nell'area mercatale i clienti devono:

Evitare assembramenti e mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro;

Obbligatoriamente fare uso di mascherina o di altra idonea protezione delle vie respiratorie e provvedere all'igienizzazione delle mani;

Sono esonerati dall'uso della mascherina o copertura i minori sotto i sei anni e i soggetti con disabilità non compatibili con l'uso continuativo della stessa;

Durante le operazioni di acquisto è obbligatorio per i clienti che volessero scegliere autonomamente la merce, toccandola, indossare i guanti "usa e getta";

7. Gli operatori, utilizzatori di posteggio, devono:

Pulire e igienizzare le attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di vendita;

Devono fare uso delle mascherine e dei guanti, mentre chi vende prodotti non alimentari può sostituire l'uso dei guanti con la frequente igienizzazione delle mani;

Devono mettere a disposizione della clientela prodotti igienizzanti per le mani; devono mantenere il distanziamento di almeno un metro dai clienti e dagli altri operatori;

Dovranno mettere a disposizione della clientela che volesse scegliere in autonomia la merce, toccandola, guanti monouso;

Dovranno essere tassativamente rispettate tutte le misure generali di profilassi indicate nei punti 1, 2, 4, 5, 6, 7-lett. C) e 8 dell'allegato n° 5 al DPCM 26.04.2020;

8. La violazione delle disposizioni di cui alla presente ordinanza comporta

l'applicazione di quanto previsto

dall'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, così come specificato dal decreto legge 16 maggio 2020

n. 33;

DISPONE

Che le disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano fino a nuove direttive normative nel rispetto delle esigenze di contenimento e diffusione dell'epidemia da COVID-19;

- Contestualmente alla vigenza della presente ordinanza sono abrogate eventuali disposizioni con la stessa in contrasto;

- La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio telematico e sul sito web del Comune;

- La trasmissione del presente provvedimento al Sig. Prefetto della Provincia di Ferrara, al Questore di Ferrara, al Comando Stazione Carabinieri di Goro, alla Polizia locale, all'Az. USL di Ferrara.

- Sia resa nota agli operatori concessionari di posteggio, con le modalità ritenute più idonee (posta elettronica, notifica, ecc.), oppure anche mediante le relative Associazioni di categoria;

- È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare;

AVVERTE

A norma dell'art. 3, c. 4 della Legge n. 241 del 07/08/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi avrà interesse potrà ricorrere per illegittimità entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna; entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO
F.to Diego Viviani